


**COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO**



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

# INDICE

Indice ... pag. 1

## *Titolo I – Norme generali*

Art. 1 **Scopo** ... pag. 3

Art. 2 **Principi** ... pag. 3

Art. 3 **Obbligatorietà** ... pag. 3

## *Titolo II – Genere di raccolta*

Art. 4 **Categorie di rifiuti** ... pag. 4

Art. 5 **Rifiuti speciali e soggetti a controllo** ... pag. 4

Art. 6 **Smaltimento dei rifiuti speciali** ... pag. 5

## *Titolo III – Servizi di raccolta*

Art. 7 **Estensione** ... pag. 6

Art. 8 **Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)** ... pag. 6

Art. 9 **Contenitori pubblici** ... pag. 6

Art. 10 **Contenitori privati** ... pag. 7

Art. 11 **Rifiuti ingombranti** ... pag. 7

Art. 12 **Scarti vegetali** ... pag. 7

Art. 13 **Raccolte differenziate** ... pag. 8

Art. 14 **Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico** ... pag. 8

## *Titolo IV – Tasse di utilizzazione*

Art. 15 **Tasse** ... pag. 9

Art. 16 **Imposizione** ... pag. 9

Art. 17 **Tassa base annuale** ... pag. 9

Art. 18 **Tassa proporzionale al volume** ... pag. 10

Art. 19 **Tassa scarti vegetali** ... pag. 10

Art. 20 **Determinazione delle tasse** ... pag. 11

Art. 21 **Rimedi di diritto** ... pag. 11

Art. 22 **Procedura di incasso** ... pag. 11

*Titolo V – Divieti e contravvenzioni*

Art. 23 **Divieti** ... pag. 12

Art. 24 **Facoltà di controllo** ... pag. 12

Art. 25 **Salvaguardia dell'area pubblica – Misure antilittering** ... pag. 12

Art. 26 **Sanzioni** ... pag. 13

*Titolo VI – Norme esecutive e finali*

Art. 27 **Provvedimenti e misure d'esecuzione** ... pag. 14

Art. 28 **Basi legali aggiuntive** ... pag. 14

Art. 29 **Abrogazioni ed entrata in vigore** ... pag. 14.

Allegato A – Elenco normative federali e cantonali applicabili ... p. 15

## *TITOLO I*

### *Norme generali*

#### **Art. 1 Scopo<sup>1</sup>**

- 1 Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Brusino Arsizio nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

#### **Art. 2 Principi**

- 1 La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Brusino Arsizio avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.
- 2 Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 3 Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Brusino Arsizio sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Municipio.

#### **Art. 3 Obbligatorietà**

- 1 La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 2 In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto presso imprese di smaltimento autorizzate<sup>2</sup>.
- 3 La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base della propria categoria definita nel tariffario<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Modificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

## *TITOLO II*

### *Genere di raccolta*

#### **Art. 4 Categorie di rifiuti<sup>4</sup>**

1 Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerate tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

2 I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e quantitativo, non essere considerati rifiuti urbani.

3 Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

#### **Art. 5. Rifiuti esclusi dalla raccolta<sup>5</sup>**

1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;

---

<sup>4</sup> Modificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

3 In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

## **Art. 6 Smaltimento dei rifiuti speciali**

1 Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle direttive vigenti in materia.

2 È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previo indicazioni puntuali alla popolazione.

## *TITOLO III*

### *Servizi di raccolta*

#### **Art. 7 Estensione**

1 I servizi sono estesi unicamente alle zone agevolmente raggiungibili con i mezzi in dotazione.

2 Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti e i contenitori nel luogo ritenuto più idoneo dal Municipio.

3 Gli utenti siti fuori delle zone agevolmente raggiungibili devono consegnare i rifiuti nei luoghi di raccolta designati dal Municipio.

#### **Art. 8 Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)**

I rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dagli esercizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale e sociale vanno smaltiti secondo una delle seguenti modalità:

a) chiusi nei sacchetti di plastica ufficiali del Comune di Brusino Arsizio, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.

I sacchetti ufficiali dovranno essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto e potranno essere deposti nei luoghi di raccolta nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio. La raccolta viene effettuata secondo le scadenze stabilite dal Municipio tramite ordinanza e comunicate regolarmente alla popolazione.

I sacchetti ufficiali potranno anche essere deposti in qualsiasi momento nei contenitori aperti pubblici o privati siti sul territorio e gestiti secondo i disposti degli art. 8 e 9 del presente Regolamento;

b) deposti in qualsiasi tipo di sacchetto o imballaggio adatto allo scopo direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito braccialetto, acquistabile presso i rivenditori autorizzati.

2 Gli altri tipi di rifiuti devono essere depositati dentro gli appositi contenitori, nelle apposite isole ecologiche secondo le direttive del Municipio.

3 I rifiuti deposti in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani (RSU) non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

#### **Art. 9 Contenitori pubblici**

1 È data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

2 L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

3 Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.

## **Art. 10 Contenitori privati**

1 Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) i privati possono utilizzare i contenitori fino alla capacità di 800 litri alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile. L'ubicazione del contenitore deve essere concordata con l'Ufficio Tecnico comunale.

2 I rifiuti depositati nei contenitori privati devono essere chiusi nei sacchetti ufficiali. Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa norma venga rispettata.

In alternativa, il contenitore deve essere sigillato mediante apposito braccialetto.

3 I proprietari sono responsabili dell'acquisto, della pulizia e della perfetta manutenzione dei contenitori e dei relativi sedimi, nonché dell'informazione agli utenti. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di perdita o danno ai recipienti.

4 In determinate zone l'uso dei contenitori privati può essere vietato, in particolare nei quartieri inaccessibili ai veicoli per la raccolta.

## **Art. 11 ...<sup>6</sup>**

## **Art. 12 Scarti vegetali**

1 Gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (malerbe, fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante in vasi), gli scarti dell'orto o di cucina (frutta, verdura, scorze di agrumi in piccole quantità, fondo di caffè e tè - filtri di carta compresi - residui di cibo in piccole quantità - *carni e formaggi esclusi* -, gusci d'uovo) e le lettiere di piccoli erbivori (segatura, paglia) o lettiere per gatti (solo se biodegradabili).

L'eliminazione di tali rifiuti attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata.

Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale oppure secondo le modalità stabilite dal Municipio.

2 La raccolta ha luogo secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio e comunicate alla popolazione.

3 Gli scarti vegetali devono essere ordinatamente riposti, secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

## **Art. 13 Raccolte separate<sup>7</sup>**

1 Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti riciclabili quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, le bottiglie per bevande in PET, alcuni tipi di plastica, gli indumenti usati, ecc. e istituisce appositi punti di raccolta.

---

<sup>6</sup> Stralciato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

<sup>7</sup> Modificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

2 Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

3 È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).

4 L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 20.00 e le ore 07.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

#### **Art. 14 Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico**

1 Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, è obbligatorio l'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili. Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto nell'articolo 8, cpv. 2 del presente Regolamento.

2 La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati o recuperati a regola d'arte.

3 Il Municipio stabilisce come devono essere gestiti i rifiuti durante feste, eventi o manifestazioni.

## *TITOLO IV*

### *Tasse di utilizzazione*

#### **Art. 15 Tasse<sup>8</sup>**

1 Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

2 Esse si suddividono in tassa base (art. 17), tassa sul quantitativo (art. 18) e tassa scarti vegetali (art. 19).

3 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%. Ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

4 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

5 Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche, comprese le residenze secondarie, del Comune di Brusino Arsizio e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune.

#### **Art. 16 Imposizione**

1 Sono assoggettati al pagamento della tassa base annuale le economie domestiche, le residenze secondarie, le aziende, i commerci e gli enti con sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali si fruisce dei servizi comunali.

2 Essa è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti, riservate eventuali eccezioni autorizzate dal Municipio.

3 Di principio, la presenza di più attività economiche presenti sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo per ognuna di esse, riservate eventuali eccezioni autorizzate dal Municipio.

4 In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata *pro rata temporis*.

#### **Art. 17 Tassa base annuale (CHF, IVA esclusa)**

1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, in particolare:

- quelli amministrativi e del personale;
- informazione e sensibilizzazione;
- raccolta RSU (escluso lo smaltimento) e raccolte separate;
- raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti;
- investimenti;

---

<sup>8</sup> Modificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

- altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

2 Essa è fissata per anno civile, tramite Ordinanza, periodi di ferie inclusi. Ritenuti i minimi e i massimi fissati di seguito e di principio sulla base del Consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato a seconda della tipologia dell'utente.

	Categoria	Specifica	Minimo CHF	Massimo CHF
A1	Economie domestiche	1 persona	50	150
A2		2 o più persone	100	300
B	Residenze secondarie	Per ogni appartamento	100	300
C	Uffici commerciali e professionali, laboratori artigianali, magazzini, negozi, depositi		100	400
D	Esercizi pubblici (alberghi, ristoranti)		200	800
E	Industrie, fabbriche		400	900

#### **Art. 18 Tassa sul quantitativo (CHF, IVA inclusa)**

1 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi.

2 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

3 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone. I relativi importi minimi e massimi sono pubblicati sul Foglio ufficiale dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

4 Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

#### **Art. 19 Tassa scarti vegetali**

1 La tassa è applicata solo agli utenti che smaltiscono scarti vegetali.

2 Per la consegna tramite giro di raccolta, il Municipio stabilisce tramite Ordinanza l'ammontare delle apposite marcature ottenibili presso la Cancelleria comunale, ritenuto un minimo di CHF 3 ed un massimo di CHF 10.

#### **Art. 20 ...<sup>9</sup>**

---

<sup>9</sup> Stralciato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

## **Art. 21 Rimedi di diritto**

1 Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

2 Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale (LOC) e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

## **Art. 22 Procedura di incasso**

1 La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica. A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo di mora applicato alle imposte cantonali.

2 Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

3 In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

## *TITOLO V*

### *Divieti e contravvenzioni*

#### **Art. 23 Divieti<sup>10</sup>**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (*littering*);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

#### **Art. 24 Facoltà di controllo**

1 In caso di presumibili infrazioni al presente Regolamento, il Municipio è autorizzato ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento necessario per stabilire la proprietà e l'origine degli stessi.

2 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta dei rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza, richiamate le disposizioni dello specifico Regolamento comunale e riservati i disposti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 25 Salvaguardia dell'area pubblica – Misure antilittering**

1 È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica (*littering*).

2 In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

- sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
- imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da *fast food*, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai *takeaway* o da grandi magazzini;
- riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, *chewing-gum*, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

3 È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (*tags*), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc.

---

<sup>10</sup> Modificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

4 Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito [www.ufam.admin.ch/rifiuti](http://www.ufam.admin.ch/rifiuti).

5 La pratica della promozione mediante il sistema del volantaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

## **Art. 26 Sanzioni**

1 Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

2 L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC), riservata l'applicazione di Leggi speciali, quali quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Modificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.

## *TITOLO VI*

### *Norme esecutive finali*

#### **Art. 27 Provvedimenti e misure d'esecuzione**

1 Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento.

Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) la raccolta dei rifiuti recuperabili e degli scarti vegetali;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

2 Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

#### **Art. 28 Basi legali aggiuntive**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili al caso (v. Allegato A).

2 Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

#### **Art. 29 Abrogazioni ed entrata in vigore**

1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020, previa approvazione del Consiglio comunale e dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali (SEL).

2 Il Regolamento per il servizio raccolta e distruzione rifiuti del 20 dicembre 2004, così come ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento, è abrogata.

### **Per il Consiglio comunale**

Il Presidente  
Lucio Negri

Il Segretario  
Andrea Stephani

*Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20.12.2018.*

*Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione 42-RE-15047 del 09.04.2019.*

## **Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti**

### Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1.07.1998 (ORSAE).
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" (UFAM, 2018).

### Norme cantonali

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1991;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 (LAOERA).
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Piano di gestione dei rifiuti del 27 novembre 2018 (PGR).